



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Savona

ORDINANZA n. 02 /2019

“Poliservizi S.r.l. – Rimozione di due cavi a fibra ottica fuori servizio, di proprietà della Telecom Italia Sparkle

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona:

- VISTA la propria Autorizzazione n. 06 /2019 rilasciata in data 09 /01/2019 alla ditta Poliservizi S.r.l. e gli atti ivi richiamati;
- RITENUTO NECESSARIO rendere nota l'attività succitata nonché dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione;
- VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), ratificata con Legge n. 1085 del 21/12/1977;
- VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che, dal 10/01/2019 e fino al 18/04/2019, si svolgerà, tramite l'utilizzo delle unità M/n Vos Thalassa e M/n Vos Tethys, la rimozione di due cavi a fibra ottica fuori servizio, da parte della società Poliservizi S.r.l., per conto della Telecom Italia Sparkle, sia in acque nazionali fino al limite delle acque territoriali che nella zona protezione ecologica ed archeologica (Bergeggi), e precisamente fino ai punti denominati “10” di coordinate riferite al Datum WGS '84 avente Latitudine 43° 43,163' N, Longitudine 008° 13,509' E” (Savona – Monaco) e “7” di coordinate riferite al Datum WGS '84 avente Latitudine 44° 05,477' N, Longitudine 008° 40,026' E” (Savona – Sassari), come meglio evidenziato nell' allegata rappresentazione cartografica, che è parte integrante del presente provvedimento (**ALL. 1**).

Articolo 1 - Interdizione delle aree soggette a rimozione dei cavi.

Dal 10/01/2019 e fino al giorno 18/04/2019, nella zona di mare nazionale fino al limite delle acque territoriali di cui al “RENDE NOTO”, è fatto obbligo a tutte le navi in transito di mantenere una distanza di sicurezza di circa 200 metri dalle unità M/n Vos Thalassa e M/n Vos Tethys impiegate nelle operazioni di rimozione dei cavi sopra meglio specificati.

Articolo 2 – Deroghe.

Non sono soggette alle prescrizioni di cui all'articolo 1:

- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del Fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite.
- le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

L'unità, in appoggio alle operazioni di ispezione video subacquea, Porto Vado III, è tenuta ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 (per i soli casi d'emergenza) – tel. n. 019/806476 (diretto della Sala Operativa) o via VHF.

Articolo 3 - Disposizioni finali e sanzioni.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e art. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia garantita anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 09 /01/2019.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

Publicato in data 09/01/2019
mediante inserimento nel sito istituzionale
della Capitaneria di porto di Savona

